

TITOLO STRUMENTO

Fondo di Solidarietà (previsto dallo Statuto Sociale Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa G. Di Vittorio, a Torino)

OBIETTIVO

Consentire ai soci della Cooperativa, assegnatari di immobili sociali, in condizioni di difficoltà economiche accertate, di beneficiare di sussidi economici utili a far fronte a necessità primarie, contribuendo dunque in modo indiretto al mantenimento dell'alloggio. Sono contemplate quali necessità primarie per le quali il fondo può intervenire:

- **utenze autonome:** riscaldamento, luce, gas, acqua e telefono (con esclusione delle utenze ricomprese nel bollettino mensile della Cooperativa)
- **generi di prima necessità:** alimentari, vestiario, cure mediche, sanitarie, medicinali e spese scolastiche per la scuola dell'obbligo.

CONDIZIONI DI APPLICABILITA'

Essere Soci della Cooperativa, assegnatari di immobili sociali, che:

- si trovino in una situazione di difficoltà economica accertata dall'Ente no profit o dal Collegio designati per la gestione del fondo
- siano in regola con l'adempimento degli obblighi previsti dallo Statuto dell'Ente, ovvero il versamento del fondo di mutualità, la corresponsione dei canoni di godimento, delle spese, delle quote-tessere *et similia*
- manifestino e comprovino la necessità loro e/o del nucleo familiare, definita sulla base del criterio del reddito, del quoziente familiare e dei correlati criteri economici di valutazione (come meglio dettagliato alla voce Descrizione).

ORIGINATO DA

Società Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa G. Di Vittorio, a Torino, che ha istituito il suddetto fondo ai sensi degli artt. 7, 46, 47 dello Statuto, così come modificati dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 23/06/2006, ed ha approvato il regolamento per il funzionamento e la gestione dello stesso durante l'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 29/2/2008, modificato dall'Assemblea dei soci in data 17/06/2011 e 21/6/2013.

ATTIVO DA

2008

BENEFICIARI

Soci della Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa G. Di Vittorio, assegnatari di immobili sociali.

ATTIVATORE DELLO STRUMENTO E TEMPI DI ATTIVAZIONE

È il **socio della Cooperativa, assegnatario di immobile sociale**, che deve manifestare e comprovare le necessità proprie e/o del nucleo familiare, per richiedere l'attivazione del fondo.

Una volta ricevuta la richiesta - da presentarsi su un apposito modulo pre-stampato - è un soggetto designato (Ente no profit o Collegio designato, meglio descritti in seguito) che si occupa di esaminare le richieste pervenute possibilmente seguendo l'ordine cronologico di presentazione, verificando la situazione del nucleo familiare (anche effettuando una visita domiciliare), valutando l'attendibilità delle informazioni acquisite, occupandosi del buon esito dell'intervento e gestendo direttamente le somme costituenti il sussidio, per far fronte alle spese del socio, essendo tassativamente vietato erogare liquidità.

DESCRIZIONE

Il Fondo di Solidarietà è costituito dal **versamento mensile di 2 euro** da parte di tutti i soci assegnatari di immobili sociali, nonché **dal versamento da parte della Cooperativa di un importo equivalente** a quello complessivamente versato dai singoli soci. Tale importo pari a 2 euro rispetta il limite massimo dell'1% delle somme dovute dai soci assegnatari previste dall'art. 7 lett. d) dello Statuto della Cooperativa. Il Fondo è gestito da un Ente operante nel settore no-profit oppure da un Collegio composto da 3 persone che si sono distinte nel settore delle attività sociali, designato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Costoro provvedono ad individuare i beneficiari dei sussidi che saranno erogati dalla Cooperativa direttamente, ovvero attraverso Enti incaricati.

L'erogazione avviene dietro richiesta da parte del soggetto/nucleo e sulla base di una necessità manifesta e comprovata dello stesso.

In genere è escluso l'intervento a favore di nuclei famigliari che presentino redditi netti (al netto delle somme riconducibili alla fattura del canone) superiori ai parametri indicati qui a lato.

Nel reddito sono conteggiate tutte le entrate da lavoro e da pensione, con l'eccezione dell'assegno di accompagnamento.

Il reddito viene considerato sulla base dei seguenti **criteri**:

- **criterio della casa:** la proprietà di una o più abitazioni è ostativa all'ottenimento del beneficio del sussidio
- **criterio della vettura:** la proprietà di un veicolo adeguato per prezzo (non superiore a 20.000 euro) e per cilindrata alle esigenze del nucleo e/o lavorative non è fattore ostativo
- **criterio del patrimonio mobiliare:** attività finanziarie, depositi su c/c bancari o postali sono motivo di esclusione se superano l'ammontare di 2.000 euro.

Nucleo famigliare	Reddito mensile netto max
1	700
2	900
3	1.150
4	1.350
5	1.600
6	1.800
7 o più	2.000

Gli interventi per nuclei famigliari con presenza di persone in età lavorativa disoccupate sono condizionate dalla verifica della reale impossibilità di trovare occupazione. Normalmente il fondo non interviene se i componenti del nucleo hanno perso/abbandonato il lavoro per motivi non giustificati.

Inoltre l'Ente incaricato deve sempre verificare la situazione del nucleo famigliare e l'attendibilità delle informazioni acquisite, nonché la compatibilità tra il tenore di vita e i criteri di assistibilità.

Le domande vengo assolte sino all'esaurimento della capacità del Fondo di Solidarietà. Qualora il Fondo non potesse soddisfare tutte le richieste dei Soci richiedenti, a parità di situazioni di necessità, viene data precedenza alle richieste avanzate dai Soci ultra sessantacinquenni.

L'importo del sussidio concedibile non può eccedere l'ammontare complessivo annuo per nucleo famigliare, secondo i parametri indicati a lato.

Per ogni richiedente è possibile che il sussidio sia erogato in più soluzioni.

Al socio che riceve l'erogazione per più anni consecutivi viene ridotto l'importo massimo concedibile del 10% annuo per 5 anni; dal sesto anno l'importo concedibile torna ad essere vigente con il limite massimo.

Nucleo famigliare	Importo sussidio annuo max
1	800
2	1.000
3	1.200
da 4 a 6	1.600
7 o più	2.000

VANTAGGI

Consente ai soci in condizioni di temporanea difficoltà economica di usufruire di un fondo - alla cui costituzione tutti hanno potuto contribuire in modo paritario - dal quale attingere risorse economiche di piccola/media entità in momenti di manifesta necessità, senza dover ricorrere a soluzioni creditizie di altro genere.

LIMITI

È un fondo che tutti i soci della Cooperativa, assegnatari di immobili sociali, debbono alimentare, ma di cui possono usufruire solo i soci aventi determinati requisiti.

RIFERIMENTI

www.coopdivittorio.it/wp-content/uploads/2015/05/Regolamento.pdf